

**MOTIVI AGGIUNTI** nell'interesse dei prof.ri,

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Codice Fiscale</b>	<b>Classe di Concorso</b>	<b>Regione</b>
Geraldi	Rosa Maria Paola	GRLRMR78C50I533Z	B-23	Toscana
Gheorghiu	Lucian Iulian	GHRLNL91L19Z129M	B-14, B-01, B026, B032	Veneto
Golia	Maria	GLOMRA73E53A509C	B16	Campania
Guida	Salvatore Antonio	GDUSVT83P07I234S	B-15	Campania
Iaiunese	Carmine	NSICMN82D09B963S	B016	Molise
Largiu	Lucia	LRGLCU83P51H856S	B021	Sardegna
Lombardo	Antonino	LMBNNN87T31C286F	B014	Sicilia
Marano	Rosalba	MRNRLB94C70I197T	B-22	Campania
Mastursi	Alessandro	MSTLSN77B04F839L	A-16	Campania
Monzo	Ludovica	MNZLVC96E63H703B	B016	Campania
Nicodemo	Giuseppe	NCDGPP75E03E919I	B014	Basilicata

tutti rappresentati e difesi – come da mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.372.13.20 – pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it).

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

**NONCHÉ CONTRO** gli Uffici Scolastici Regionali per la Sicilia, per la Sardegna, per la Calabria, per la Basilicata, per la Puglia, per la Campania,

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

per il Molise, per il Lazio, per l'Abruzzo, per le Marche, per l'Umbria, per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Liguria, per il Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi Direttori generali p.t.

**E NEI CONFRONTI DI Perretta Rocco**, nato a Saviano (NA) il 05/10/1957 (C.F. PRRRCC57R05I469H), e residente in Saviano (NA) al corso Garibaldi 59-C, (cap 80039);

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: D)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato il 14 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso B014, per il Veneto; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 20 novembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso B015, per la Campania; nonché dei Decreti Direttoriali, di data e protocollo sconosciuti, pubblicati sui siti istituzionali dei singoli U.S.R., per le classi di concorso e le regioni, come richiesto dai ricorrenti e meglio indicato e precisato in epigrafe; **E)** dei provvedimenti (di data e protocollo sconosciuti), con i quali gli Uffici Scolastici Regionali disponevano la prosecuzione delle operazioni selettive integrando i calendari, riconvocando le Commissioni esaminatrici, approvando nuovamente le griglie di valutazione ovvero predisponendo un'apposita sessione suppletiva, onde consentire l'espletamento delle prove

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)**  
**Fax 081 372 13 20**

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

concorsuali ai candidati destinatari di pronunce cautelari favorevoli di ammissione con riserva alla procedura concorsuale di cui è causa;

F) degli avvisi e/o comunicazioni diramate dagli Uffici Scolastici Regionali sui propri siti istituzionali, contenenti le modalità di acquisizione dei dati relativi ai candidati destinatari di dette pronunce cautelari favorevoli, nonché dei conseguenti elenchi dei candidati ammessi con riserva;

**PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO** dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso di cui è causa in quanto muniti di valido titolo abilitante;

**PER LA CONSEGUENTE CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di partecipare alle operazioni selettive relative al predetto concorso;

**NEL RICORSO PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:** A) del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione degli insegnanti tecnico-pratici – ITP (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti *«iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 31*

3

Napoli  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Palermo  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

*maggio 2017» e così escludendo i ricorrenti (**tutti docenti in possesso di valido diploma tecnico – ITP**), ancorché muniti di titoli legittimanti all'accesso all'insegnamento, anche con riferimento alla classe concorsuale A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica), nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione (art. 4); **B**) del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive detta i requisiti di ammissione per gli insegnanti tecnico-pratici ITP con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; **C**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compreso – qualora occorra ed in parte qua – il d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19.*

**F A T T O**

I ricorrenti sono tutti docenti che, muniti di diploma tecnico – ITP avente efficacia equipollente all'abilitazione professionale, impugnavano innanzi a codesto ecc.mo Tribunale il d.D.G. MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018, recante il bando di indizione del concorso per il reclutamento del personale docente *ex art. 12* del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nonché i relativi atti presupposti (ivi compreso il D.M. 15 dicembre 2017 n. 995), nella parte in cui disciplinavano irragionevolmente i requisiti di ammissione.

In particolare, con numerose ed articolate censure, i ricorrenti contestavano la clausola della *lex specialis* con la quale veniva prescritto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento entro il 31 maggio 2017, qualora intesa nel senso di escludere il predetto titolo di studio quale valida qualifica

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

professionale per l'accesso alla carriera di docente, e comunque si dovevano dell'illegittima determinazione dei requisiti di ammissione in quanto davano luogo ad un canale riservato di reclutamento.

Ed infatti veniva ingiustamente preclusa la partecipazione al concorso in parola in pregiudizio dei docenti comunque idonei allo svolgimento dell'attività professionale in patente violazione della disciplina comunitaria in tema di accesso alle professioni regolamentate.

Al riguardo, essi deducevano svariati profili di invalidità dei provvedimenti gravati, sollevando altresì un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 cit. per contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza ed uguaglianza (art. 3 Cost.), di parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.), nonché di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

\* \* \* \* \*

Occorre osservare che, successivamente, la vicenda inerente l'irragionevole definizione dei requisiti di partecipazione al concorso indetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 veniva all'attenzione del Consiglio di Stato che, alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2018, aveva modo di pronunciarsi con plurime ordinanze favorevoli, disponendo l'ammissione con riserva di un numero consistente di richiedenti afferenti a svariate categorie di docenti non abilitati.

In particolare, con ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134, il Giudice d'Appello sollevava la questione di legittimità costituzionale della richiamata norma, rilevando fondati profili di contrasto con i fondamentali principi di

5

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

ragionevolezza (art. 3 Cost.), parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.), nonché imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

Le ampie e condivisibili motivazioni spese a supporto della rimessione alla Corte costituzionale circa lo scrutinio di compatibilità con i precetti costituzionali della norma istitutiva del concorso *de quo*, si incentrano prevalentemente sulla natura “riservata” della procedura selettiva, scaturente dalla prescrizione del possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

La drastica delimitazione soggettiva della platea dei candidati, infatti, non rinveniva alcuna plausibile giustificazione e, di certo, non si inquadra nelle ipotesi derogatorie rispetto alla regola del pubblico concorso, rigorosamente e tassativamente individuate dal Giudice delle Leggi (cfr. *ex multis* Corte cost., 24 giugno 2010 n. 225; 13 novembre 2009 n. 293).

La conclusione cui perveniva il Consiglio di Stato, invero, si inquadra in un orientamento ormai consolidato che, sulla base di un’attenta ed analitica ricostruzione del quadro normativo vigente nel settore scolastico, come stratificatosi nel corso degli anni, rimarcava la natura palesemente discriminatoria dell’abilitazione all’insegnamento, quale requisito di accesso al reclutamento del personale docente.

Ed infatti, anche per quanto concerne l’ultima tornata concorsuale ordinaria, indetta nel 2016, era stato necessario ricorrere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ordinamento vigente al fine di sanare gli effetti distorsivi dell’ingiusta imposizione di un titolo legittimante, stante l’irragionevole attuazione del sistema di formazione professionale del corpo docente (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546).

6

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

\* \* \* \* \*

Costituitasi l'Amministrazione resistente, veniva discussa l'istanza cautelare che, inopinatamente, veniva respinta da codesto ecc.mo Tribunale.

I ricorrenti, quindi, proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato eccependo l'infondatezza, l'erroneità e comunque l'illegittimità delle motivazioni addotte a supporto della decisione impugnata.

Accadeva tuttavia che, a partire dalla Camera di Consiglio immediatamente successiva (20 settembre 2018), il Giudice d'Appello addiveniva ad un parziale *revirement* nel bilanciamento degli interessi contrapposti, accogliendo il gravame ma al solo fine propulsivo per la definizione del giudizio di primo grado all'esito dell'incidente di costituzionalità.

A differenza di quanto avvenuto solo pochi giorni prima, il Giudice d'appello non concedeva la misura cautelare volta a consentire direttamente la partecipazione alle operazioni selettive, e ciò sulla scorta dell'assunto secondo il quale «(...) *l'accoglimento di tali istanze comporterebbe, per l'elevato numero degli ammessi con riserva, un mutamento della natura stessa del concorso in esame, in assenza delle esigenze di certezza e continuità che nella specie solo la pronuncia della Corte costituzionale può dare*» (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2018 n. 4643).

Sicché anche l'appello cautelare proposto dai ricorrenti veniva accolto soltanto a suddetti fini sollecitatori.

La motivazione offerta dal Consiglio di Stato, invero, si rivelava assolutamente contraddittoria e frutto di sviamento, laddove ometteva di

7

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

considerare l'impatto comunque determinato dalle precedenti ordinanze cautelari emesse nella Camera di Consiglio del 30 agosto 2018.

Senza poi dire della patente di disparità di trattamento subita dai ricorrenti che, seppur versanti nelle medesime condizioni dei destinatari di dette ordinanze, non avevano potuto ricevere degna protezione alla propria sfera giuridica, ingiustamente lesa.

Come evidente, infatti, la soluzione adottata dal Consiglio di Stato si risolveva in una totale vanificazione della tutela cautelare, non producendo alcuna *utilitas* la mera sollecitazione del giudizio di primo grado soltanto dopo la definizione della questione di costituzionalità, quindi ragionevolmente non prima di un anno.

\* \* \* \* \*

Giova rimarcare che, in ragione dell'ammissione con riserva scaturente dai provvedimenti cautelari già concessi dal Consiglio di Stato, veniva ampliata in modo considerevole la platea dei candidati al concorso in questione.

Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali si vedevano costretti ad attivare specifiche procedure telematiche per acquisire i dati necessari ad integrare i calendari per le convocazioni alla prova concorsuale (**doc. 1**) ovvero a predisporre finanche apposite sessioni suppletive nei casi in cui le procedure si fossero concluse (**doc. 2**).

In tal senso, lo stesso Ministero resistente si preoccupava di sollecitare le amministrazioni territoriali ad attivarsi immediatamente al fine di organizzare ulteriori prove concorsuali, e ciò anche qualora le Commissioni esaminatrici avessero ormai esaurito la fase di valutazione dei candidati (**doc. 3**).

8

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Nel frattempo, infatti, gli Uffici Scolastici Regionali avevano regolarmente dato seguito alla procedura concorsuale, anche accelerando le operazioni selettive per addivenire all'immissione in ruolo degli idonei già a partire dal corrente anno scolastico; di talché avevano approvato le graduatorie definitive di merito all'esito dei lavori delle rispettive Commissioni esaminatrici (**doc. 4**).

Orbene, l'attivazione delle procedure per consentire ai candidati ammessi con riserva lo svolgimento delle prove concorsuali dimostrava la chiara possibilità di garantire la partecipazione in favore di tutti i ricorrenti.

In tal senso, il Ministero resistente, lungi dal trincerarsi dietro all'esaurimento delle procedure concorsuali (laddove avvenuto) e quindi all'impossibilità di eseguire le misure cautelari (a fronte dell'intervenuto espletamento delle prove selettive), decideva di approntare una ulteriore sessione di esami, riconvocando ove necessario le Commissioni esaminatrici e fissando nuovi calendari finalizzati alla convocazione dei candidati in possesso di una pronuncia favorevole.

Come del resto rappresentato in giudizio anche dagli odierni ricorrenti, quindi, l'accoglimento della misura cautelare non era affatto suscettibile di arrecare pregiudizio alla "macchina amministrativa", né tanto meno vi erano insormontabili ostacoli organizzativi alla rimodulazione delle operazioni concorsuali.

\* \* \* \* \*

9

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

**MOTIVI**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 1013 E 103 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, UGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

I provvedimenti impugnati sono affetti da chiari ed evidenti vizi di legittimità per violazione dei principi fondamentali di imparzialità, uguaglianza e ragionevolezza, dando luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento e ad un'insostenibile violazione delle garanzie costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Come rilevato in fatto, nella gestione del concorso in parola il Ministero resistente ha deciso di sollecitare l'esecuzione delle misure cautelari concesse anche nell'ipotesi in cui la procedura ordinaria fosse ormai completata.

In altri e più chiari termini, non è stata considerata ostativa all'ammissione con riserva la oggettiva irreversibilità degli effetti derivanti dai provvedimenti gravati, già prodottisi nella realtà materiale a fronte della definizione dell'*iter* concorsuale.

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Ne deriva, pertanto, che la riattivazione della procedura, la riconvocazione delle Commissioni e la predisposizione di prove aggiuntive costituiscono chiari sintomi di una *voluntas* del Ministero resistente che, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, ha ritenuto non essersi consumata la funzione pubblica di reclutamento del personale docente conferita dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 59/2017, ed ha quindi riaperto la fase selettiva.

Orbene, è chiaramente illegittima ed irragionevole la decisione di proseguire nello svolgimento delle operazioni concorsuali soltanto nei confronti dei candidati destinatari dei provvedimenti giudiziali di ammissione con riserva e non anche nei confronti di tutti i candidati comunque destinatari di una pronuncia cautelare di accoglimento.

Occorre infatti osservare che, in entrambi i casi, il Giudice d'Appello si è pronunciato favorevolmente, e ciò proprio perché la norma istitutiva del concorso presenta seri e fondati profili di illegittimità costituzionale.

Peraltro, la decisione amministrativa in parola dimostra ancora una volta come non vi siano impedimenti oggettivi a garantire l'ampliamento della platea dei candidati mediante la predisposizione di prove suppletive, in linea con quanto già avvenuto in occasione di precedenti tornate di reclutamento (da ultimo, il concorso del 2016).

In tal senso, deve ritenersi essere venuto meno il presupposto su cui si fondavano le ordinanze adottate dal Consiglio di Stato a partire dalla Camera di Consiglio del 20 settembre 2018, ossia che l'elevato numero di candidati potesse compromettere la regolarità della procedura di reclutamento.

11

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

Alla luce di quanto rilevato, quindi, la patente discriminazione operata fra candidati che versano nella medesima condizione ed hanno il medesimo *status* risulta essere priva di qualsiasi valida giustificazione e si pone in patente contrasto con i principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza, buon andamento e di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Il *modus operandi* seguito dal Ministero resistente finisce così per favorire un numero consistente di docenti che, solo per puro caso fortuito, hanno visto il proprio giudizio essere stato discusso prima del *revirement* del Consiglio di Stato, senza tener conto invece delle identiche posizioni di diritto pur azionate da altri candidati ingiustamente esclusi.

**2) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione a clausole contenute nella *lex specialis*, oggetto di gravame con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugnano le graduatorie definitive pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali per le classi di concorso richieste, relative alle procedure selettive cui i ricorrenti hanno chiesto di prendere parte.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso che integralmente si riporta di seguito: « *M O T I V I A*)

*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017 N. 59.*

*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.*

*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.*

*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297.*

12

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, DELLA PAR CONDICIO, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PIENA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA. A.1) Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella misura in cui riducono irragionevolmente la platea dei candidati, escludendo la partecipazione dei docenti ITP che non risultino inseriti nelle graduatorie scolastiche (GaE o II fascia delle GI) alla data del 31 maggio 2017. Orbene, la delimitazione dell'ambito soggettivo di ammissione, così come delineata, si palesa assolutamente arbitraria ed irragionevole siccome presuppone il concorso di due circostanze del tutto indipendenti rispetto all'accertamento del possesso di competenze o conoscenze per lo svolgimento delle funzioni inerenti il profilo di inquadramento, ossia: 1) che si sia pronunciata l'Autorità Giudiziaria, dal momento che l'Amministrazione non ha mai autonomamente consentito l'inserimento dei docenti ITP nelle graduatorie scolastiche tra i docenti abilitati, non riconoscendo il valore abilitante del diploma tecnico; 2) che tale pronuncia sia intervenuta in tempo utile a consentire l'inserimento entro il 31 maggio 2017, posto che tale circostanza di fatto scaturisce inevitabilmente da una necessaria attività di adeguamento da parte degli Uffici scolastici. A differenza di quanto previsto per le altre classi concorsuali, quindi, si introduce un requisito ulteriore rispetto al possesso del titolo di studio, nel chiaro intento di circoscrivere a pochi soggetti le conseguenze derivanti dall'incontroso e generale riconoscimento del valore abilitante del diploma tecnico. In altri e più*

13

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*chiari termini, il Ministero resistente, ancora una volta, non ha posto rimedio ai pregiudizi determinati dal proprio, reiterato comportamento illegittimo, evitando quindi di assumere una responsabilità pubblica per la regolamentazione generale delle posizioni omogenee dei docenti de quibus, così da ripristinare una necessaria parità di trattamento fra soggetti aventi il medesimo status giuridico. Di contro, si è preferito contenere l'inevitabile impatto di pronunce giurisprudenziali conformi, fissando un filtro alle giuste rivendicazioni di tali docenti sulla base di un mero dato temporale. Non vi è chi non veda come tale atteggiamento, lungi dal deflazionare il contenzioso, costituisca una causa evidente dell'induzione alla proposizione di giudizi per il riconoscimento di situazione giuridiche che, invero, la stessa pubblica Amministrazione è chiamata a tutelare. Ai fini del reclutamento, infatti, la posizione dei ricorrenti in nulla differisce rispetto a quella in cui versano colleghi che il bando espressamente ammette, avendo conseguito il medesimo diploma tecnico attestante il possesso delle competenze e conoscenze della materia. Secondo un fondamentale canone di legittimità costituzionale, quindi, è palesemente illegittima qualsiasi scelta discrezionale che comporti una differenziazione nel trattamento di posizioni giuridiche omogenee per violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., declinata nelle procedure concorsuali come par condicio dei concorrenti. A.2) Ad ulteriore conforto di quanto rilevato, si consideri che la sussistenza di pronunce giudiziali in virtù delle quali sia stato riconosciuto il valore abilitante del titolo di studio posseduto, non costituisce una circostanza realmente discriminante. Ed invero, anche numerosi ricorrenti, come per la maggior parte dei docenti ITP, hanno potuto integrare la condizione prevista dal bando dopo il 31 maggio 2017, essendo stati destinatari di un provvedimento favorevole da parte del Giudice adito, ciò non*

14

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*di meno gli effetti della declaratoria giudiziale ottenuta non possono che essere fatti retroagire, tenuto conto che il conseguimento del titolo di studio è avvenuto ben prima di tale termine. Diversamente opinando, infatti, la tutela giudiziale concessa sarebbe inutiliter data e si finirebbe per fondare l'accesso al concorso su di una circostanza di fatto dipendente soltanto dai tempi di definizione delle controversie insorte, privilegiando quei pochi docenti "fortunati" che sono stati destinatari di una pronuncia in tempo utile. La clausola della lex specialis, quindi, introduce una differenziazione del trattamento a parità di titolo di studio che appare essere gravemente irragionevole, soprattutto qualora si consideri che i docenti ITP sono stati "costretti" a promuovere iniziative processuali soltanto per la pervicace intenzione dell'Amministrazione resistente di non riconoscere in via amministrativa il valore abilitante del titolo. A.3) La previsione del termine del 31 maggio 2017 ai fini del conseguimento dei requisiti di ammissione, è illegittimo ed irragionevole, siccome di gran lunga anticipato rispetto all'avvio delle procedure selettive. Come noto, l'art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dispone che «I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione», dettando così un principio cardine del reclutamento pubblico siccome finalizzato a garantire l'imparzialità e la par condicio. In ragione di tale canone fondamentale, non rinviene alcuna valida giustificazione la scelta di individuare un termine precedente quasi un anno dalla stessa indizione del concorso, così riducendo fortemente la platea di possibili candidati in patente spregio del favor participationis. Peraltro, si consideri che, nella fattispecie di cui è causa, a differenza delle altre categorie di docenti, la disposizione non fa riferimento affatto al conseguimento di un titolo di*

15

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*studio (e quindi della dimostrazione del possesso di conoscenze e competenze adeguate al profilo di inquadramento), quanto piuttosto all'inserimento nelle graduatorie scolastiche, ossia ad una circostanza ottenibile soltanto con una pronuncia giudiziale per i motivi già esposti. Del resto, nelle more dell'indizione del concorso, molti docenti ITP hanno potuto finanche integrare tale requisito a fronte di pronunce giudiziali medio tempore intervenute, cosicché le posizioni giuridiche dei candidati risultano essere assolutamente collimanti e, quindi, il trattamento disomogeneo ancor più ingiusto e discriminatorio. A.4) I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché inficiati da un ulteriore profilo di invalidità, tenuto conto della intima incoerenza che caratterizza la disciplina dei requisiti di ammissione. Ed invero, va evidenziato che mentre per i docenti ITP si prevede una rigorosa preclusione di accesso (congelando la situazione giuridica alla data del 31 maggio 2017), per altre classi concorsuali (sostegno) nonché per altre categorie di docenti (abilitati all'estero), si consente l'ammissione ancorché il requisito legittimante sia ottenuto ben dopo la scadenza la trasmissione della domanda. In tal caso, infatti, si dispone che la partecipazione avvenga "con riserva" in attesa del completamento dell'iter procedurale per il conseguimento del titolo (conclusione del percorso abilitante ovvero del procedimento ministeriale di riconoscimento del titolo). L'integrazione del requisito di ammissione, pertanto, è posticipata di alcuni mesi onde favorire l'accesso alla selezione di docenti che verrebbero ingiustamente esclusi a causa della tempistica di indizione del concorso. Orbene, non si comprende perché un tale beneficio non possa essere concesso anche ai ricorrenti che, a differenza di tali categorie di docenti, sono da tempo in possesso di valido titolo di studio, posto che al 31 maggio 2017 poteva difettare soltanto il riconoscimento*

16

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*giudiziale del valore abilitante. In tal modo, il Ministero resistente finisce con il sottrarsi ad un dovere di riparazione delle sfere giuridiche violate dei docenti ITP, mantenendo immutati quegli effetti pregiudizievoli che scaturivano dal proprio illegittimo operato. Di tal ch  i ricorrenti, ancora una volta si vedono conculcata una concreta possibilit  lavorativa a fronte di scelte del tutto arbitrarie ed ingiustificate.*

*N  vi erano serie ed oggettive preclusioni giuridiche alla tutela amministrativa delle pretese rivendicate dai ricorrenti. Il principio sancito dall'art. 2 del d.P.R. n. 487/1994, infatti, pu  essere derogato dalla pubblica Amministrazione tutte le volte in cui la determinazione di una data diversa e non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande si renda necessaria alla luce di specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2016 n. 965). E nella vicenda di cui   causa,   palese l'esigenza di ripristinare la legalit  violata, consentendo a tutti i docenti ITP di poter avere le stesse possibilit  di carriera. A.5) In ultimo, va evidenziata l'illegittimit  dei provvedimenti violati nella parte in cui, delimitando irragionevolmente l'ambito soggettivo di partecipazione, finiscono con il tradire la ratio sottesa alla disciplina transitoria di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 e, quindi, la finalit  della procedura selettiva de qua. Al riguardo, va evidenziato che con il D.Lgs. n. 59/2017 il Legislatore ha introdotto una profonda riforma dei meccanismi di formazione e selezione del personale docente, abbandonando la logica dell'acquisizione dell'abilitazione preventiva rispetto alle operazioni di reclutamento (L. n. 341/1990) in luogo di una formazione successiva al concorso (FIT), anche per le gravi disfunzioni prodottesi una volta che il precedente meccanismo concorsuale*

17

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*ordinario era andato a regime (ossia in occasione delle tornate del 2012 e 2016). Ebbene, in ossequio ad un principio cardine dell'ordinamento, il Legislatore ha inteso sanare le posizioni giuridiche consolidate negli anni prima di bandire una procedura di reclutamento con le nuove regole. È stata, quindi, disciplinata una procedura eccezionale e semplificata per la compilazione di una graduatoria regionale "a integrale scorrimento", così da poter assorbire in ruolo il personale precario da tempo abilitato. Come rilevato in fatto, nei prossimi anni, gran parte delle disponibilità di organico saranno espressamente destinate a tale scopo, consumando le chances di assunzione nelle scuole statali. Ne discende che la preclusione all'ammissione dei docenti ITP si pone in patente contrasto con le finalità della disciplina straordinaria, ponendo al di fuori della sanatoria una porzione consistente di docenti precari che hanno operato – ed operano tuttora – nel settore scolastico ancorché – ingiustamente – quali docenti ritenuti non abilitati dal MIUR. Peraltro, la previsione di una graduatoria ad esaurimento, con conseguente nomina ad libitum sui posti liberi e disponibili che si verranno a determinare nel corso dei prossimi anni (con le aliquote indicate), esclude finanche che si possa produrre un conflitto di interessi con altri candidati versanti nelle medesime condizioni, dal momento che non vi è concorrenza su un numero di posti contingentato.\* \* \* \* B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS.*

18

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

28 GENNAIO 2016, n. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79  
E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA.  
CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.

ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ ED  
IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ  
E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. Come ampiamente rilevato in fatto,  
costituisce ormai *ius receptum* il diritto dei docenti muniti di diploma tecnico (ITP)  
a partecipare alle procedure selettive reclutamento in ragione della natura  
abilitante del titolo di studio. La questione, invero, è stata oggetto di accertamento  
all'esito di contenziosi sorti in occasione sia del concorso ordinario (2016) che delle  
ultime operazioni di aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto (2017). E'  
stato infatti evidenziato che per tale categoria di docenti non si sia ancora esaurita  
l'efficacia della disciplina transitoria dettata dall'art. 400 del D.Lgs. 16 aprile 1994  
n. 297, attuata con D.I. 24 novembre 460, non essendo stato mai istituito alcun  
percorso abilitativo ordinario (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 marzo  
2018 n. 3041). I motivi di ricorso che precedono hanno senz'altro carattere  
assorbente. Pur tuttavia, e per mero tuziorismo difensivo, si ripropongono le  
eccezioni in diritto relative al valore abilitante del diploma ITP, accolte da codesto  
on.le Tribunale. B.1) Va innanzitutto evidenziato che i provvedimenti impugnati sono  
altresì illegittimi in quanto frutto di un'erronea applicazione del regime transitorio  
previsto dalla normativa rubricata, con la quale è stato disciplinato il passaggio al  
sistema di reclutamento del personale docente basato sull'abilitazione  
all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure selettive. Come noto,  
infatti, l'art. 4, co. 2 bis, della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1

19

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandava ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (SSIS e Laurea in Scienze della formazione primaria), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi. Ne deriva che nessun dubbio sussiste in ordine alla natura abilitante (in termini di valida qualifica ai sensi dell'ordinamento comunitario) del diploma costituente titolo di accesso alle classi concorsuali. La normativa primaria, difatti, riconosce la perdurante validità legale di tali titoli di studio, che nel regime precedente consentivano l'accesso al reclutamento ordinario ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, sino all'effettivo completamento dei cicli di specializzazione per l'insegnamento. In tal senso, la disciplina di settore è chiara ed inequivoca. L'art. 402, co. 1 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede espressamente che «Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o ((presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida,)) per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito ((con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento)) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce,*

20

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)**  
**Fax 081 372 13 20**

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore». Come già evidenziato in fatto, il Ministero resistente non ha mai attivato percorsi abilitativi ordinari per le classi di concorso tecnico-pratiche, sicché deve ritenersi non ancora integrato il presupposto per l'applicazione del regime di abilitazione obbligatoria. Ne deriva che il regime transitorio delineato dalla disciplina di settore (artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341; artt. 400, co. 12 e 402 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; art. 1, co. 8 della L. 3 agosto 1998 n. 315; artt. 1 ss. del D.I. 24 novembre 1998, n. 460) non può dirsi abbia esaurito i propri effetti in quanto non è mai stata realmente offerta agli insegnanti tecnico pratici l'opportunità di conseguire il titolo in questione. Sul punto, si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui l'Amministrazione resistente era ovviamente a conoscenza, che ha riconosciuto gli effetti abilitativi del titolo di studio in questione, sicché tale circostanza avrebbe dovuto essere oggetto di seria considerazione in sede di disciplina dei requisiti di accesso al concorso di cui è causa. Sulla scorta di quanto rilevato appare del tutto irragionevole precludere ai suddetti docenti la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento, dal momento che essi devono essere considerati pienamente legittimati all'insegnamento sulle classi ordinarie. B.2) I provvedimenti impugnati sono illegittimi siccome chiaramente irragionevoli ed illogici, dal momento che da oltre un decennio non sono stati attivati corsi ordinari di abilitazione, che avrebbero invero dovuto avere cadenza almeno annuale. In tal senso, appare gravemente contraddittorio imporre un titolo che, tuttavia, la stessa Amministrazione non ha reso possibile conseguire, determinando una evidente quanto ingiustificata*

21

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*restrizione delle possibilità di conseguire incarichi di insegnamento. Orbene, per identità di ratio, nella vicenda in esame ben si attagliano le valutazioni espresse dal Giudice Amministrativo con riferimento alle tornate di reclutamento, laddove è stato ritenuto illegittimo il bando concorsuale nella parte in cui non consentiva l'accesso a quei candidati che si erano laureati successivamente alla soppressione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e prima dell'attivazione dei Tirocini formativi attivi (TFA). Al riguardo, infatti, a seguito di un'analitica disamina della disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente ed ai requisiti di accesso alla carriera in questione, era stato evidenziato che «(...) la disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto qui rileva, si limita a riprodurre testualmente (salvo alcuni adattamenti marginali non incidenti sulla sostanza della disciplina) l'art. 2 del d.m. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131, ed entrato in vigore il 22 giugno 1999); - tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva; - appare, invero, evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio; - ne consegue che l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo (...) in conseguenza della sospensione delle SSIS, in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno*

22

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

*accademico 2008-2009, e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, l'impugnata previsione della lex specialis ha, di fatto, impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante, non avendo gli stessi, a causa della sospensione legislativa delle SISS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre; - in altri termini, nello spazio temporale che va dall'anno accademico 2008-2009 all'anno accademico 2011-2012, chi era in possesso di titolo di laurea, o stava per conseguirlo, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento né attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente, di partecipare al concorso di cui è controversia; (...) Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della lex specialis si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105. In termini, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 novembre 2014 n. 11697).*

*Le motivazioni espresse in tali decisioni possono senz'altro essere estese alla presente vicenda, tenuto conto che anche in tal caso ai candidati è stata impedita la possibilità di acquisire il titolo abilitativo proprio a causa della mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento sulle classi ordinarie. In altri e*

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)**  
**Fax 081 372 13 20**

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*più chiari termini, non è possibile – dal punto di vista logico prima ancora che giuridico – disconoscere il valore giuridico del titolo in questione (id est, abilitazione all'insegnamento) allorquando la stessa Amministrazione non abbia attuato la previsione normativa che disciplina l'attivazione dei percorsi formativi necessari ad acquisire il suddetto titolo! E ciò tanto più se si considera che, ormai, a seguito della riforma dettata dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, l'abilitazione all'insegnamento è stata definitivamente soppressa, siccome sostituita da un percorso successivo al superamento del concorso ordinario di reclutamento.*

*Orbene, i ricorrenti erano oggettivamente impossibilitati a preconstituirsì le necessarie condizioni di partecipazione al concorso in ragione di cause oggettivamente non imputabili, ossia la mancata organizzazione dei TFA ordinari per la relativa classe concorsuale. B.3) I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Come rilevato in fatto, l'anomala gestione organizzativa delle classi concorsuali tecnico-pratiche da parte del Ministero resistente ha fatto sì che si determinasse la formazione di un ingente fenomeno di precariato, dal momento che il reclutamento ordinario è sostanzialmente "congelato" da anni a seguito dell'immissione in ruolo di pressoché tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Ne è derivato che, allo stato, le esigenze di organico sono coperte con contratti di supplenza conferiti tramite graduatorie di istituto. Da ultimo, invero, le chance lavorative si sono fortemente ridotte a seguito della drastica (ed illegittima) diminuzione delle ore previste nei riformati ordinamenti didattici. Ciò non di meno, tale personale ha potuto comunque maturare una*

24

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*importante anzianità di servizio, prestando attività di docenza con riferimento proprio agli insegnamenti in questione. In modo contraddittorio ed illogico, quindi, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo status lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche. Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione) benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale. Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.*

*In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale. Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni de quibus, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti. Come*

25

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali “qualifiche professionali” secondo quanto previsto dall’ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate. Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l’accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un’ autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall’ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L’Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell’attività didattica, la*

26

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)**  
**Fax 081 372 13 20**

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio. Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio. Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario. Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso». Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione de qua, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti. Ne deriva che, secondo l'ordinamento nazionale attualmente vigente, la qualifica professionale coincide*

27

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*con il percorso formativo seguito, a nulla rilevando l'abilitazione ai fini dell'accesso alla professione. Del resto, si consideri che con plurime pronunce del giudice ordinario, è stato accertato il diritto dei candidati di recente abilitati con i TFA e/o PAS, al pari di quelli abilitati con le SSIS, di iscriversi nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) finalizzate all'immissione in ruolo per scorrimento ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297: tali candidati, pertanto, vengono a beneficiare di entrambi i canali di reclutamento attualmente vigenti, ad ulteriore riprova che le procedure amministrative non sono dirette all'acquisizione delle qualifiche professionali, quanto piuttosto rappresentano uno strumento di immissione in ruolo. Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dal concorso in parola docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione. Ed infatti, si ribadisce, tale percorso ulteriore non è mai stato attivato per i docenti tecnico – pratici, chiamati a svolgere le funzioni in base al titolo di studio già conseguito, e pertanto deve ritenersi ancora vigente il regime transitorio delineato dal D.I. 24 novembre 1998 n. 460 in tema di perdurante validità dei titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore del sistema di abilitazione obbligatorio. Ma vi è di più. L'imposizione di tale illegittimo requisito formale appare altresì incoerente con la recente riforma del sistema di reclutamento, che – come rilevato in fatto – ha espunto dall'ordinamento l'abilitazione all'insegnamento propedeutica alla partecipazione alle selezioni concorsuali. B.4) Un'eccezione peculiare, poi, merita la classe di concorso A066 (Trattamento testi, dati ed*

28

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*applicazioni, Informatica), nella quale confluiscono e sono accorpate le precedenti classi di concorso A075 (Dattilografia, Stenografia, Trattamento Testi) ed A076 (Trattamento Testi e Dati, Contab. Elettr. e Appl. Gest.) previste dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 38. Va infatti evidenziato che la lex specialis, richiamando erroneamente il d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 anche per tale nuova classe concorsuale, laddove viene individuata come ad esaurimento, finisce con il determinare di fatto l'impossibilità di partecipazione dei candidati in possesso dei diplomi tecnici (ad es. ragioniere e perito commerciale) che consentivano in precedenza l'accesso all'insegnamento. Orbene, il rinvio acritico e pedissequo alla disciplina delle riformate classi concorsuali operata dal Ministero resistente è già stata censurata da parte di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza 19 marzo 2018 n. 3074; ordinanze 22 marzo 2018 n. 1719; 14 settembre 2017 n. 4655), dal momento che finisce per conculcare definitivamente i diritti dei diplomati ITP. Diversamente opinando, infatti, per tale categoria di docenti, il mancato riconoscimento del valore abilitante del titolo di studio non verrebbe ingiustamente ad avere alcuna possibilità di concreta riparazione, né di restitutio ad integrum della sfera giuridica violata dal reiterato comportamento omissivo dell'Amministrazione resistente. In altri e più chiari termini, soltanto in relazione ai diplomati in questione le possibilità di accesso alla carriera di docente sarebbero inevitabilmente precluse, consolidandosi così una grave discriminazione rispetto a diplomati versanti nelle medesime condizioni. Ne deriva che i provvedimenti impugnati, laddove non prevedono quale requisito di ammissione anche i diplomi che consentono l'accesso alla classe concorsuale A066 sono inevitabilmente illegittimi, siccome determinano un irreversibile impedimento*

29

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*all'insegnamento. Di contro, a fronte del granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine al riconoscimento del valore abilitante del diploma ITP, il Ministero resistente ben avrebbe dovuto porre rimedio alla lesione subita dai diplomati in questione, attribuendo quelle chances di assunzione sinora ingiustamente negate. E ciò eventualmente anche consentendo l'ammissione su classi concorsuali affini e compatibili, in quanto comprensive di tutti gli insegnamenti di A066, quali ad esempio A041 (Scienze e tecnologie informatiche) e B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche). \* \* \* \* \* C) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ. I provvedimenti impugnati sono censurabili anche nella parte in cui prevedono, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "Polis" del Ministero della Pubblica Istruzione. Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai candidati in possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, illegittimamente determinati dal Ministero resistente. Di talché gli odierni ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando. Si tratta di un effetto escludente che è già stato censurato da codesto ecc.mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di ratio. In occasione dell'ultima tornata concorsuale (2016), infatti, è stato affermato che «Deve essere inoltre annullato l'art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e*

30

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)**  
**Fax 081 372 13 20**

*che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890). Come noto, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l’art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle*

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)**  
**Fax 081 372 13 20**

*altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente. In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, poi, prevede espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica. \* \* \* \* \* QUESTIONE INCIDENTALI DI*

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso per il reclutamento di personale docente abilitato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado rinvia il proprio fondamento nella disciplina vigente, non sussistendo alcuna disposizione che, in modo espresso ed inequivoco, escluda dall'accesso al profilo dirigenziale il personale docente munito di valido titolo di studio avente effetti abilitativi. Ed infatti, secondo un doveroso scrutinio secundum constitutionem (cfr. ex multis Corte Cost., 10 febbraio 2006 n. 57), vanno necessariamente individuate tutte le letture alternative possibili del quadro normativo onde enucleare l'opzione ermeneutica conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento. Ad ogni modo, in via meramente gradata, e previa deliberazione sulla istanza cautelare (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si solleva sin d'ora l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 17, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui dispone che «Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto», per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto al lavoro e di parità di accesso agli uffici pubblici (artt. 3, 97, 35 e 51 Cost.), laddove circoscrive irragionevolmente l'ambito soggettivo di partecipazione al concorso semplificato FIT per il reclutamento del personale docente della scuola superiore di primo e secondo grado, escludendo i docenti ITP comunque titolari di un diploma tecnico di accesso alle rispettive classi concorsuali conseguito prima dell'entrata in vigore della disciplina de qua (31 maggio 2017). Riservandosi in prosieguo ogni ulteriore e più approfondita argomentazione, giova osservare che l'irragionevolezza della*

33

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*norma in parola risulta di palmare evidenza sol che si consideri che l'ammissione al concorso verrebbe ad essere preclusa a docenti che sono comunque da ritenersi abilitati all'insegnamento in virtù del titolo di studio posseduto ed hanno finanche potuto acquisire una seria e concreta professionalità, coerente con le funzioni del profilo di inquadramento. Come evidenziato nei motivi di ricorso, la condizione ulteriore richiesta, ossia l'inserimento nelle graduatorie scolastiche, appare assolutamente ingiustificata, in quanto presuppone l'ottenimento di una pronuncia giudiziale a causa dell'illegittimo mancato riconoscimento del valore abilitante del diploma tecnico da parte del Ministero resistente. Essa, pertanto, è finalizzata a contenere gli effetti del contenzioso in essere, piuttosto che a tutelare serie ed oggettive esigenze di pubblico interesse, nella fattispecie invero non rinvenibili, tenuto conto che i ricorrenti sono titolari del medesimo diploma tecnico dei docenti ammessi in virtù della norma e, quindi, hanno dimostrato il possesso delle medesime conoscenze e competenze professionali. \* \* \* \* Istanza cautelare. In ordine al fumus boni juris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, si rileva che il pregiudizio grave ed irreparabile patito dai ricorrenti è in re ipsa, stante la preclusione alla partecipazione al concorso semplificato FIT 2018 per il reclutamento del personale docente abilitato. Peraltro, a supporto della domanda cautelare, giova ribadire che il concorso in parola costituisce una procedura straordinaria espressamente diretta a superare il precariato e ridurre il ricorso di contratti a termine, sicché è previsto che gran parte delle esigenze di organico nei prossimi anni sarà coperta mediante scorrimento della relativa graduatoria ad esaurimento. Ne deriva che, nell'ipotesi di mancata ammissione a detta procedura, i ricorrenti vedrebbero gravemente compromesse le*

34

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)**  
**Fax 081 372 13 20**

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*effettive chances di reclutamento entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost. Peraltro, si consideri che, ai sensi dell'art. 1, co. 131, della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 vige il divieto di superamento del limite massimo di 36 mesi, anche non continuativi, per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili. I ricorrenti, quindi, a fronte dell'anzianità sinora maturata, rischiano seriamente di veder conculcata ogni possibilità di ottenere conferimenti di incarico, con conseguente impedimento allo svolgimento della professione per la quale si sono da tempo formati, con ingente dispendio di risorse personali ed economiche. P Q M Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00. Napoli - Roma, 12 aprile 2018 (avv. Guido Marone). ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A. A S.E. ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -R O M A. L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che è imminente lo svolgimento della prova orale, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi. Al riguardo, infatti, giova evidenziare che è imminente la pubblicazione del calendario di tale prova, articolata a livello territoriale nelle diverse sedi regionali, essendo il Ministero resistente tenuto a comunicare l'avviso*

35

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*almeno venti giorni prima del loro espletamento ai sensi dell'art. 7 del bando concorsuale. Ne deriva che, affinché il concorso si possa concludere in tempo utile per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico (2018/2019), ove è previsto l'utilizzo del 100% dell'organico, la procedura si connoterà necessariamente per tempi rapidi di svolgimento.*

*É di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove. Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati, aumentando la platea dei partecipanti. Peraltro, occorre osservare che, da ultimo, codesto on.le Tribunale ha già avuto modo di verificare la sussistenza di pressanti esigenze cautelari, ammettendo con riserva al concorso di cui è causa alcuni docenti esclusi (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, decreto monocratico n. 1776 del 24 marzo 2018). Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie*

36

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

*nelle more della fissazione della Camera di Consiglio. Napoli - Roma, 12 aprile 2018 (avv. Guido Marone). Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto. Napoli - Roma, 12 aprile 2018. (avv. Guido Marone)".*

\* \* \* \* \*

**ISTANZA CAUTELARE.** In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia alle eccezioni sopra esposte. Per quanto concerne il *periculum in mora*, occorre rimarcare come i provvedimenti impugnati, laddove prevedono lo svolgimento di una sessione suppletiva delle prove concorsuali non aperta a tutti i candidati comunque destinatari di ordinanze cautelari, siano suscettibili di arrecare evidenti e gravi pregiudizi irreparabili a danno dei ricorrenti.

In tal modo, infatti, viene reiterata ingiustamente l'esclusione dal concorso, tuttora *in itinere* stante la necessità di consentire comunque l'ammissione con riserva ad un numero rilevante di candidati esclusi, e ciò nonostante seri, oggettivi e fondati dubbi di costituzionalità che gravano sulla procedura in parola.

Con ogni evidenza, infatti, a causa del tempo inevitabilmente necessario per pervenire alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale, il pregiudizio subito è destinato a consolidarsi, rendendo impossibile ripristinare la sfera giuridica lesa anche nel caso di accoglimento delle istanze di tutela.

Non solo. Lo stesso Ministero resistente si vedrebbe costretto a predisporre nuovamente un'organizzazione amministrativa complessa per poter far

37

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

svolgere le prova concorsuale anche ai ricorrenti, con evidenti disagi e dispendio di risorse economiche.

Di contro, l'ammissione con riserva alla sessione suppletiva ancora in corso si configura quale soluzione che, nel contemperamento delle esigenze contrapposte, è senz'altro idonea ad assicurare una reale protezione dei diritti lesi senza che sia compromessa la regolarità della procedura ed il perseguimento delle finalità pubbliche.

Nella valutazione delle esigenze cautelari, invero, non può essere tralasciata la circostanza che sia i docenti ammessi con riserva che gli odierni ricorrenti versano in condizioni assolutamente identiche sia dal punto di vista sostanziale (essendo in possesso di titolo equivalente all'abilitazione) che processuale (avendo impugnato la *lex specialis*), mentre il diverso *status* deriva paradossalmente soltanto dal momento in cui l'impugnativa è stata trattata.

**P Q M**

Si conclude per l'accoglimento dei motivi aggiunti e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia concernente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli - Roma, 11 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

38

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)  
Fax 081 372 13 20

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE  
PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
IL LAZIO**

**ROMA**

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che sono imminenti le prove suppletive predisposte dall'Amministrazione resistente, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi.

É di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni.

Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto dell'elevato numero di candidati ammessi con riserva, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli - Roma, 11 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 11 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

40

**Napoli**  
Via L. Giordano n. 15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via Dalmazia n. 8 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Via N. Piccinni n. 65 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Palermo**  
Via del Fervore n. 15 - 90141  
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: [info@studiomarone.com](mailto:info@studiomarone.com)**  
**Fax 081 372 13 20**